



CHIOMENTI

**INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI:
TENDENZE E SVILUPPI IN MATERIA DI
GOLDEN POWER**

IN COLLABORAZIONE CON CHIOMENTI

**Position Paper
AmCham Italy**



INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI: TENDENZE E SVILUPPI IN MATERIA DI GOLDEN POWER

**POSITION PAPER
ELABORATO IN COLLABORAZIONE CON**

CHIOMENTI

American Chamber of Commerce in Italy

INDICE

1. PREMESSA	5
2. IL GOLDEN POWER IN ITALIA: EVOLUZIONE NORMATIVA, CONTESTO ATTUALE E FUNZIONAMENTO	6
3. L'UNIONE EUROPEA E LO SCREENING DEGLI INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI ...	8
4. IL CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI NEGLI STATI UNITI	10
5. L'APPLICAZIONE DEL GOLDEN POWER IN ITALIA: IL CASO LPE	13
6. CONCLUSIONI	14



1. PREMESSA

La competitività di uno Stato non si valuta solo dalla capacità produttiva delle proprie imprese, ma anche dai capitali che è in grado di attrarre e dalle politiche di supporto al proprio sistema industriale. A questo proposito, è di fondamentale importanza stabilire il modo in cui la crescita e lo sviluppo economico vengono promossi, conciliando l'attrazione di investimenti esteri con l'esigenza di tutelare la sicurezza e gli interessi strategici nazionali.

Il golden power è la rappresentazione concreta del concetto di 'interesse nazionale', un esercizio di potere attraverso il quale il Governo si trova a considerare fattori economici, industriali, di sicurezza e difesa e che, per questa ragione, viene chiamato a dare prova di grande responsabilità, facendosi garante della tenuta del sistema Paese.

Molti sono i terreni di incontro tra il livello politico-istituzionale e il mondo economico-industriale del Paese ma, quando si tratta di golden power, il confronto assume una dimensione che non si riduce meramente alla dialettica 'regolatore-regolato' o 'controllore-controllato'. La tutela dei settori ritenuti strategici da cosiddetti 'investimenti predatori', attraverso un costante e minuzioso monitoraggio e un'accurata analisi di mercato, si rende imprescindibile al fine di poter disporre di un quadro conoscitivo 'di contesto' alle operazioni ritenute strategiche, rafforzando soprattutto – e questo è un serio auspicio – le nostre capacità 'predittive'.

È necessario rafforzare la consapevolezza per cui, in questo ambito, non si possa adottare un approccio meramente burocratico-amministrativo, ma debba esserci un'interpretazione alla luce della preminenza del concetto di 'strategicità'.

Appare indispensabile, inoltre, preservare la visione dell'Italia all'interno del contesto internazionale. Per questa ragione, un efficace sistema di coordinamento con gli altri Stati europei e gli Alleati atlantici rimane imprescindibile. Ancora una volta il modello americano ha dimostrato la sua leadership e il caso CFIUS ne rappresenta un esempio eloquente, dove l'esperienza e il dinamismo statunitensi costituiscono un riferimento indispensabile per il percorso avviato dall'Italia.

Alla luce di ciò, American Chamber of Commerce in Italy, grazie alla preziosa collaborazione del nostro Socio Chiomenti, ha elaborato questo breve ma significativo studio per analizzare le tendenze e gli sviluppi in materia di golden power.

Ci auguriamo che i risultati di questo lavoro possano fornire utili stimoli per i *policymaker* italiani, gli associati della Camera e il mondo delle imprese in un'ottica più allargata.

Buona lettura.

Simone Crolla

Consigliere Delegato - American Chamber of Commerce in Italy

2. IL GOLDEN POWER IN ITALIA: EVOLUZIONE NORMATIVA, CONTESTO ATTUALE E FUNZIONAMENTO

La diffusione del Covid-19 ha determinato l'adozione di misure nazionali volte a favorire la preservazione degli asset strategici e la ripresa imprenditoriale.

Un ruolo nevralgico in tale processo è assegnato – come ha evidenziato la Commissione europea il 26 marzo 2020 – alle imprese “strategiche” degli Stati di appartenenza, il cui funzionamento è messo a rischio, nell'attuale congiuntura economica, da possibili acquisizioni predatorie agevolate dalla volatilità dei mercati di riferimento.

Anche il legislatore italiano è intervenuto in materia, potenziando significativamente i già esistenti poteri governativi sugli investimenti esteri diretti (ai sensi del d.l. n. 21 del 15 marzo 2012) al fine di salvaguardare gli attivi strategici delle società che operano in settori chiave dell'economia nazionale.

In particolare, la disciplina italiana sui golden power attribuisce al Governo poteri di intervento sulla circolazione azionaria e sulle operazioni straordinarie poste in essere dalle imprese operanti nei settori economici strategici a prescindere dalla presenza di una partecipazione pubblica attuale o pregressa. Si è abbandonato, infatti, il tradizionale obiettivo del mantenimento di una ingerenza statale a fronte della perdita del controllo societario sull'impresa strategica ormai dismessa – come avveniva nel vigore della pregressa regolazione sulla “golden share” – in favore di una nuova concezione che attribuisce allo Stato poteri di intervento volti ad intercettare tutte le situazioni in cui sia posto in pericolo il funzionamento di attività economiche ritenute strategiche per il Paese.

Come vedremo, le disposizioni in materia di golden power trovano oggi applicazione nei confronti di imprese operanti in un considerevole numero di settori strategici. Tutto ciò attribuendo al Governo il potere di esprimere poteri assai discrezionali, incluso il veto all'adozione di talune delibere assembleari adottate dalle società in questione oppure l'opposizione nei confronti di acquisti di partecipazioni rilevanti.

Ciò posto, allo scopo di dotare il Governo di poteri di controllo a più largo spettro nel contesto dell'emergenza da Covid-19, il d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. “decreto liquidità”) – convertito con modificazioni in l. n. 40 del 5 giugno 2020 – ha ampliato ulteriormente l'ambito di applicazione dei poteri speciali esercitabili dal Governo ai sensi della disciplina italiana in materia di golden power.

In particolare, gli artt. 15 e 16 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 e le successive modifiche e integrazioni hanno esteso per certi aspetti sino al 31 dicembre 2021, le fattispecie in cui i golden power

sono esercitabili “al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi”.

Per un verso, sono transitoriamente assoggettate ai vincoli ai trasferimenti partecipativi (ex comma 5 dell'art. 2 del d.l. 21/2012) — in tutti i settori di cui all'art. 2 del d.l. 21/2012 — anche le acquisizioni del controllo societario da parte di investitori esteri europei (e non più solo extra-UE) e l'assunzione di partecipazioni pari o superiori al dieci per cento del capitale da parte di acquirenti extra-UE (quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro).

Per altro verso, sono ricomprese nei vincoli all'operatività aziendale (ex comma 2 dell'art. 2 del d.l. 21/2012) anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Regolamento UE 2019/452 - beni e rapporti attualmente individuati con maggior grado di dettaglio nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 18 dicembre 2020 - che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.

L'art. 16 del d.l. 23/2020 ha introdotto la possibilità che i poteri speciali siano esercitati d'ufficio dal Governo, e ciò anche per l'ipotesi in cui gli obblighi di notifica previsti dal d.l. 21/2012 in tutti i settori rilevanti non siano stati adempiuti. Di qui la precisazione che il termine di quarantacinque giorni per l'esercizio dei golden power decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

Infine, è di recente comunicazione l'intenzione del Governo di procedere all'estensione dei golden power a specifici settori strategici, tra cui quello siderurgico e dell'automotive, seguendo la ratio del carattere strategico e dell'esposizione a concorrenza estera.

3. L'UNIONE EUROPEA E LO SCREENING DEGLI INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI

Come accennato, anche l'Unione europea si è fatta promotrice di iniziative volte a regolamentare il fenomeno degli investimenti esteri diretti all'interno dell'Unione medesima.

In particolare, nell'ambito della propria competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune (art. 207 TFUE), l'Unione europea ha adottato il "Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea", n. 2019/452/UE entrato in vigore il 10 aprile 2019 e divenuto applicabile a partire dall'11 ottobre 2020.

L'Unione europea – tradizionalmente aperta agli investimenti esteri diretti – ha ben presente quanto essi siano fondamentali per lo sviluppo economico e sociale della stessa, in quanto fonte importante di crescita, occupazione e innovazione. Di talché, non v'è dubbio che essi abbiano recato benefici significativi ai cittadini europei, sostenendo gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa della Commissione e contribuendo ad altri progetti e programmi dell'Unione medesima. Per tali ragioni l'Unione intende mantenere un contesto aperto agli investimenti esteri, tenendo tuttavia conto che l'apertura a tali forme di investimento destino preoccupazioni dovute al fatto che taluni investitori stranieri, e in particolare le imprese di Stato, "rilevano per motivi strategici le imprese europee che dispongono di tecnologie fondamentali e che spesso gli investitori dell'UE non godono degli stessi diritti di investire nel paese da cui proviene l'investimento".

L'art. 1 del Regolamento UE n. 2019/452 declina gli obiettivi perseguiti a livello europeo, che si sostanziano nella volontà di istituire un quadro comune per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico". Ciò attribuendo agli Stati membri il compito di "mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti", i quali devono essere notificati alla Commissione europea.

Il successivo art. 4 individua i fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, prevedendo che a tal fine questi tengano conto degli effetti, anche potenziali, degli investimenti esteri diretti, tra l'altro, su: (i) le "infrastrutture critiche" (tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie nonché altre "strutture sensibili" unitamente agli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali strutture); (ii) le "tecnologie critiche" (tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie); (iii) la sicurezza dell'approvvigionamento

di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; (iv) l'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e (v) la libertà e il pluralismo dei media.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, un "meccanismo di cooperazione" in base al quale ciascuno Stato membro ha l'onere di informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito agli investimenti esteri diretti oggetto di una procedura di controllo in corso.

Fermo tutto quanto precede, nella prospettiva del diritto europeo occorre verificare se le potenziali restrizioni agli investimenti introdotte dai golden power italiani, come da ultimo rinvigoriti, possano limitare, da un lato, la libertà di stabilimento dei potenziali acquirenti UE, che si applica a beneficio di questi ultimi in ipotesi di acquisizione di partecipazioni di controllo stabile, tali da attribuire "una sicura influenza sulle decisioni della società e di indirizzarne le attività", e, dall'altro, la libertà di circolazione dei capitali degli investitori anche extra-UE, direttamente invocabile pure da questi ultimi in ipotesi di acquisizione di partecipazioni che, pur non essendo di controllo stabile, hanno tuttavia lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti con l'impresa.

Una restrizione alle libertà europee in parola può essere giustificata, oltre che nei casi di cui all'art. 65 TFUE, solo se sussistono motivi imperativi d'interesse generale e siano rispettati i principi di necessità e proporzionalità della misura introdotta.

Ebbene, il recente rafforzamento dei presidi nazionali in materia di investimenti esteri diretti è da considerarsi compatibile con il quadro normativo richiamato tenuto conto della natura transitoria di molte delle restrizioni di cui trattasi, le quali, mirando a limitare le conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica in atto, si fondano sui richiamati "motivi imperativi di interesse generale".

Fermo quanto precede, un problema applicativo di non poco conto è rappresentato dal fatto che, nonostante i poteri governativi in materia di circolazione partecipativa nei settori di cui all'art. 2 del d.l. 21/2012 non si applichino ad acquirenti italiani, l'acquisizione, da parte di tali investitori, di attivi strategici soggetti ai golden power domestici rimane comunque oggetto di potenziale scrutinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (fino al 31 dicembre 2021) attraverso il potere di veto (nonché, più spesso, di imposizione di prescrizioni e condizioni) su delibere, atti od operazioni della società strategica stessa aventi natura straordinaria o, comunque, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione.

4. IL CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI NEGLI STATI UNITI

Gli Stati Uniti, sin dal Defense Production Act del 1950, hanno previsto un meccanismo di controllo preventivo sugli investimenti esteri nell'industria della difesa. Nel 1975 è stato quindi istituito il Committee on Foreign Investments in the United States ("CFIUS"), con il compito di valutare le operazioni e gli investimenti esteri negli Stati Uniti tenendo conto delle esigenze di sicurezza nazionale del Paese.

Il Comitato è un organo del potere esecutivo alle dirette dipendenze del Presidente degli Stati Uniti, dotato di adeguate risorse personali e finanziarie, che riunisce le diverse agenzie federali competenti in materia. Con il tempo, il ruolo del Comitato è stato riconosciuto anche in via legislativa dall'Exon-Florio Amendment del 1988 al Defense Production Act e rafforzato dal Foreign Investment and National Security Act del 2007.

I poteri di monitoraggio e presidio affidati al Committee on Foreign Investments in the United States sono stati ulteriormente rafforzati ad opera del Foreign Investment Risk Review Modernization Act (noto come "FIRRMA"), entrato in vigore il 13 agosto 2018 e successivamente modificato.

In particolare, il FIRRMA ha comportato un'estensione delle prerogative del CFIUS, includendovi alcune nuove aree che tradizionalmente erano estranee alla sfera d'azione dello stesso. Ad esempio, nel perimetro delle operazioni suscettibili di preventivo scrutinio pubblico rientrano anche gli investimenti che, pur non dando luogo al trasferimento del controllo su una impresa stabilita negli USA ad un soggetto straniero, producano comunque un impatto sui settori delle infrastrutture e delle tecnologie "critiche", incluse le attività connesse al mantenimento e alla raccolta di dati sensibili relativi a cittadini americani, la cui diffusione o utilizzo possa compromettere la sicurezza nazionale. Inoltre, il Comitato, ogniqualvolta un'operazione tocchi un'impresa fornitrice di beni e servizi negli Stati Uniti, può esaminarla nel suo complesso senza cioè limitare l'indagine al solo impatto sulle attività basate in America.

È stato altresì attribuito al CFIUS il potere di esaminare le operazioni, i trasferimenti, i contratti o gli accordi che ritenga siano stati realizzati per finalità elusive della disciplina in materia di investimenti esteri, e ha introdotto una ipotesi di notifica obbligatoria che è azionata qualora l'operazione preveda che il business americano sia (i) acquisito da un soggetto straniero in cui un governo estero abbia un "interesse sostanziale", diretto o indiretto e (ii) riguardi infrastrutture o tecnologie "critiche" ovvero dati sensibili di cittadini USA.

Il FIRRMA contiene, inoltre, specifiche esenzioni finalizzate a consentire la necessaria flessibilità operativa al CFIUS in modo che possano considerarsi consentite quelle operazioni che non sono concettualmente in grado di pregiudicare concretamente il Paese, tra cui, ad es., quelle compiute

da un fondo estero gestito da un "general partner" americano, et similia.

Non è un mistero che le esigenze sottese all'espansione dei poteri del CFIUS operata con l'emanazione del FIRRMA e con le sue successive modifiche consistano, tra l'altro, nell'obiettivo di proseguire e potenziare l'azione di difesa dell'economia americana, nei settori strategici e ad alta tecnologia, dalle acquisizioni ostili sempre più frequenti ad opera di acquirenti esteri, e in particolari cinesi. La prassi ha visto il Presidente americano in diverse occasioni esercitare i poteri di blocco, nei confronti di operazioni di tal fatta, sulla base di pareri favorevoli del CFIUS.

Al fine di prevenire l'abbandono dell'operazione e limitare il diffuso fenomeno dei ritiri delle notifiche effettuate una volta che emergano problematiche sollevate dal CFIUS nel corso dell'attività istruttoria, il quadro normativo di riferimento statunitense consente, per un verso, il ricorso a notifiche semplificate (c.d. light filing) e, per altro verso, la possibilità di concludere accordi tra investitori e autorità di controllo (c.d. mitigation agreements).

In particolare, le misure oggetto dei mitigation agreements spaziano dall'esclusione di determinati settori aziendali dall'operazione di investimento alla restrizione di certi soggetti stranieri all'accesso a informazioni riservate con la creazione di Chinese walls interni alla struttura aziendale, all'istituzione di corporate security committees con l'obiettivo di garantire il rispetto degli impegni assunti, all'attribuzione a soli cittadini americani del potere gestionale di determinate linee del business coinvolto, fino all'assoggettamento a audit periodici da parte di entità terze che rispondano all'autorità governativa. Gli accordi, inoltre, per essere adottati dal CFIUS devono garantire prognosticamente la loro efficacia e la verificabilità della compliance e dell'esecuzione e devono superare un vaglio c.d. risk-based che, nel valutare gli effetti dell'operazione sulla sicurezza nazionale, ne stimi "threat, vulnerabilities and consequences".

Ciò è coerente con l'approccio sotteso al controllo degli investimenti esteri negli Stati Uniti, che si basa su un sistema di c.d. safe harbour molto distante dagli automatismi insiti nei meccanismi di controllo vigenti nei paesi europei (ivi inclusi i golden power italiani). In particolare, negli Stati Uniti, la notifica delle operazioni potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del FIRRMA è - nel maggior parte dei casi - effettuata su base volontaria, con la sola eccezione di quegli investimenti esteri diretti che attribuiscano, con riguardo a certe imprese titolari di tecnologie critiche specificatamente individuate, il controllo o comunque l'accesso a rilevanti informazioni tecniche riservate.

Diversamente, gli obblighi di notifica previsti dalla disciplina italiana in materia di golden power trovano immediatamente applicazione nei confronti dell'acquirente (ovvero dell'impresa strategica che disponga di un asset strategico, a seconda dei casi) al ricorrere dei presupposti applicativi previsti dal d.l. 21/2021 e dalla relativa normativa di attuazione. Ne consegue che anche la violazione degli obblighi di notifica è sanzionata con rilevanti sanzioni pecuniarie e con la nullità delle operazioni poste in essere in assenza della notifica altrimenti dovuta.

In questa prospettiva si comprende come le misure oggetto dei mitigation agreements - per

quanto assimilabili, per certi versi, alle condizioni e prescrizioni che possono essere imposte dal Governo italiano ad esito dello scrutinio effettuato sull'operazione oggetto di notifica quando ciò sia necessario a proteggere gli interessi essenziali del Paese - differiscono significativamente da queste ultime, in quanto intervengono in una fase antecedente all'avvio dell'attività istruttoria e alla eventuale adozione di misure volte a tutelare gli interessi strategici dello Stato Italiano (dove l'esigenza di valutare la tenuta di tali mitigation agreements secondo un approccio prognostico e risk-based).

Fermo quanto precede, l'adeguamento dell'Italia alle previsioni del Regolamento UE n. 452/2019 - con particolare riguardo alla individuazione dei settori "strategici" ai fini della normativa in parola - ha contribuito ad avvicinare il quadro normativo italiano in materia di controllo degli investimenti esteri diretti a quello statunitense, includendo nel perimetro dello scrutinio governativo anche imprese operanti in settori diversi da quelli tradizionalmente presi in considerazione da parte del legislatore italiano e già rientranti nell'ambito di applicazione dei poteri del CFIUS (ad es., i beni e rapporti nel settore dei dati personali e delle informazioni sensibili).

5. L'APPLICAZIONE DEL GOLDEN POWER IN ITALIA: IL CASO LPE

Il 31 marzo 2021 il Governo di Mario Draghi ha bloccato l'acquisizione del 70% di LPE da parte della cinese Shenzhen Investment Holdings. Si tratta della terza volta che il Governo Draghi esercita i poteri speciali ma è la prima in cui li usa per bloccare una acquisizione.

In precedenza, l'azione del governo aveva interessato i contratti per la fornitura di apparecchi per la tecnologia 5G. Prima, riguardando gli accordi di Fastweb con la cinese ZTE e la taiwanese Askey. Dopo, interessando gli affari in programma tra Linkem e ZTE e Huawei. In entrambi i casi, bloccando l'acquisto di alcuni dei dispositivi previsti.

LPE, azienda italiana con circa 70 dipendenti, sede a Baranzate e un fatturato annuo di 20 milioni, produce reattori epitassiali per circuiti integrati, i cosiddetti chip, operando in un settore in cui si sta giocando una delicata partita a livello globale, ossia nel campo dei semiconduttori.

I componenti in questi materiali, essendo molto carenti in questo periodo, stanno causando rallentamenti e blocchi della produzione in aziende statunitensi ed europee. Colpiti sono soprattutto i settori automobilistico e dei dispositivi informatici. In Italia, in cui l'automotive rappresenta circa il 6% del PIL annuo, il governo ha deciso di applicare il golden power, considerando LPE un'azienda strategica nella situazione attuale.

Nonostante il blocco dell'operazione per cedere il 70% della realtà italiana di semiconduttori, la trattativa fra LPE e Shenzhen Investment potrà riprendere ma con la possibilità di vendere solo una quota di minoranza. LPE in una lettera indirizzata a Mario Draghi e Giancarlo Giorgetti, ha manifestato le sue preoccupazioni, ritenendo la decisione del Governo ingiustificata e controproducente. I titolari, Franco Preti e Massimo Sordi, hanno fatto notare che l'azienda opera soprattutto nel mercato cinese, da cui arriva circa il 60% del fatturato annuo, contro il 4% dall'Italia.

L'operazione di vendita del 70% delle quote a Shenzhen Investment doveva servire soprattutto a rafforzare la posizione della realtà italiana nella maggiore potenza asiatica. Secondo la versione dell'azienda, la mancata operazione non farà altro che favorire i suoi concorrenti in Cina.

Il caso si colloca all'interno di un contesto internazionale già compromesso, in cui gli USA e gli alleati atlantici sono sempre più restii a condividere la propria tecnologia con la Cina, sia per le accuse di sottrazione di proprietà intellettuale che le vengono rivolte, sia a cagione dell'opacità degli assetti proprietari delle società cinesi, che spesso nascondono dei legami strutturali od operativi con l'apparato militare del paese asiatico.

L'allineamento degli alleati atlantici con la presa di posizione USA affinché si vigili sulle infrastrutture nazionali di telecomunicazione è fondamentale per evitare che l'utilizzo di componentistica straniera consenta o favorisca la sorveglianza digitale, o comunque in modo che non avvengano fughe di informazioni sensibili mediante backdoor a tutto vantaggio di apparati militari o governativi cinesi.

6. CONCLUSIONI

Proprio in applicazione della disciplina del golden power il Governo Draghi ha posto il veto sull'operazione LPE. Tuttavia, se la situazione LPE ha richiesto uno stop deciso – in linea con le ultime schermaglie della battaglia dei semiconduttori di cui sopra – la decisione di dettare alcune regole vincolanti a Fastweb e Linkem in relazione alla loro acquisizione di componenti 5G dimostra come il Governo abbia saputo modulare gli strumenti del golden power adattandoli alle circostanze concrete in gioco.

Parimenti, nessuno stop è stato imposto all'entrata del colosso cinese Tencent (assieme alla statunitense Square) nel capitale di Satispay, una società FinTech specializzata in sistemi di pagamento. Anche in questa circostanza, infatti, sembrerebbe che sia stato unicamente imposto un regime più rigido di trattamento dei dati. Insomma, sovranità economica sì, ma sapientemente adattata alle circostanze specifiche.

Il golden power rappresenta la lente d'ingrandimento dalla quale leggere le evoluzioni del mercato globale degli ultimi decenni. Da un lato, un cambiamento avvenuto tra quelle che sono le colonne portanti del sistema economico nazionale e globale, ossia le infrastrutture tecnologiche e finanziarie, dall'altro una trasformazione dei leader del negozio globale, con il ruolo di primo piano raggiunto dalla Cina nei processi di globalizzazione e relativa preoccupazione occidentale in materia.

Una prerogativa che è opportuno che l'Italia continui a perseguire è lo scambio con i Paesi alleati al fine di immaginare un percorso di allineamento sia a livello nazionale che internazionale. L'iniziativa portata avanti dalla Commissione Europea di creazione di un nuovo regolamento per porre rimedio alle distorsioni causate dalle sovvenzioni estere nel mercato unico rappresenta un passo importante in questa direzione. La proposta legislativa fa seguito al White Paper adottato nel giugno 2020 che si inserisce in un quadro più ampio di controllo degli appalti pubblici e delle acquisizioni di società europee.

Per quanto concerne gli strumenti esistenti o derivanti dai fondi allocati mediante il PNRR, è di vitale importanza usufruirne per favorire il salto tecnologico. In tal senso, determinante per la crescita sarà dare il giusto risalto all'evoluzione dell'Industria 4.0 che comprende gli sviluppi di Internet of Things, Robotica, Intelligenza Artificiale, Additive Manufacturing, Digital Factory e Big Data. Queste tecnologie rappresentano una opportunità unica in grado di rinnovare il paradigma industriale che potrà permettere alle imprese del bel paese di continuare ad affermarsi e rimanere al passo con gli sviluppi internazionali.

'In ottica 4.0' il rapporto virtuoso tra istituzioni e imprese rimane imprescindibile. Avendo chiaro che la competizione economica si gioca su scala mondiale e che sono sia gli Stati che le imprese ad esserne protagonisti, e considerando inoltre che la specificità e la sensibilità in cui alcune attività industriali operano, rimane prioritario salvaguardare i settori strategici. E in

questa categoria rientra anche il marchio del Made in Italy, una dimensione che racchiude la credibilità italiana nel suo intero, permettendo al Paese di essere il comprovato leader mondiale di eccellenza e qualità in un ventaglio di beni e servizi che spaziano da settori che riflettono stile, creatività e ingegno all'alta tecnologia.

Come considerazione finale il dinamismo e l'esperienza dimostrata in innumerevoli occasioni dagli Stati Uniti rimangono un riferimento irrinunciabile a cui rifarsi a livello italiano. L'intervento legislativo iniziato nel 2017 che pone sotto l'ombrello del golden power un ampio spettro di settori ha però sollevato una serie di interrogativi che necessitano di una approfondita analisi caso per caso.





American Chamber of Commerce in Italy

Via Cantù 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 86 90 661- Fax +39 02 39 29 67 52
amcham@amcham.it - www.amcham.it